

## **Regolamento. Incentivi per attività tecniche. Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 21/10/2024**

---

### **CAPO I - Principi generali**

- Art. 1.** Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche
- Art. 2.** Destinatari
- Art. 3.** Gruppo di lavoro
- Art. 4.** Limite soggettivo dell'incentivo
- Art. 5.** Esclusione dalla disciplina dell'incentivo
- Art. 6.** Centrali di committenza
- Art. 7.** Quota del 20 per cento

### **CAPO II - Incentivo per lavori**

- Art. 8.** Graduazione della misura incentivante
- Art. 9.** Disciplina delle varianti
- Art. 10.** Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

### **CAPO III - Incentivo per acquisizione di servizi e forniture**

- Art. 11.** Graduazione della misura incentivante
- Art. 12.** Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

### **CAPO IV - Norme comuni**

- Art. 13.** Principi in materia di valutazione
  - Art. 14.** Attività articolate e singole
  - Art. 15.** Assegnazioni coincidenti di più attività
  - Art. 16.** Attività del personale dirigenziale
  - Art. 17.** Riduzione dell'incentivo in caso di ritardi o di incrementi dei costi
  - Art. 18.** Liquidazione dell'incentivo
  - Art. 19.** Informazione e confronto
- 

## **CAPO I Principi generali**

### **Art. 1**

#### **Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche**

- 1.** Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, c. 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice dei contratti pubblici e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.
- 2.** La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.
- 3.** L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:
  - a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;
  - b) alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
- 4.** Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.

### **Art. 2**

#### **Destinatari**

- 1.** La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, c. 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le attività tecniche indicate dalla normativa vigente in materia.

2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:

- responsabile unico del ~~procedimento~~ progetto - RUP;
- soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
- collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento;
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione;
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico;

### **Art. 3**

#### **Gruppo di lavoro**

1. In relazione alla propria organizzazione l'Ente individua con apposito provvedimento del Dirigente competente, la struttura tecnico amministrativa o Gruppo di lavoro, destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori. Qualora per esigenze sopraggiunte si rendesse necessario modificare il Gruppo di lavoro, con il medesimo atto occorre dare conto delle attività già svolte e delle fasi già compiute.

2. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.

3. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 18.

### **Art. 4**

#### **Limite soggettivo dell'incentivo**

1. A norma dell'art. 45 del codice dei contratti pubblici, l'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.

2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 6.

### **Art. 5**

#### **Esclusione dalla disciplina dell'incentivo**

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:

- a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- b) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56;
- c) i lavori in amministrazione diretta.

2. È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovra incentivazione.

## Art. 6

### Centrali di committenza (EVENTUALE)

1. In caso di attività svolta da centrale di committenza, ai dipendenti della stessa è attribuito un incentivo in misura non superiore al 25 %<sup>1</sup> di quanto previsto per le singole procedure dal presente Regolamento.
2. La quota è assegnata su richiesta della centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 2, c. 2.
3. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.

## Art. 7

### Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'art. 1, c. 3, lett. b), è incrementata:
  - dalla quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 4, c. 1;
  - dalla quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente/responsabile di cui all'art. 18;
  - dalla quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente.
2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:
  - la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
  - l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
  - l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:
  - attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
  - la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
  - la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

## CAPO II

### Incentivo per lavori

## Art. 8

### Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

VALORE	PERCENTUALE
Sino alla soglia di rilevanza europea di cui all'art. 14 d. lgs. 36/2023	2,00%
Oltre la soglia di rilevanza europea	1,60%

## Art. 9

### Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.

---

<sup>1</sup> L'art. 45 del Codice prevede il riconoscimento ai dipendenti della centrale di committenza di una quota non superiore al 25% della misura complessiva dell'incentivo

## Art. 10

### Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate di seguito **definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.**

A. FASE DI PROGRAMMAZIONE		Aliquo ta	5,00 %		
A.1. REDAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE					
Attività	Fase Corresponsione	RUP	RdP	Collab or.	Persona le Tecnico
Responsabile Unico del Progetto	La fase si ritiene conclusa con l'approvazione del programma. 100% alla pubblicazione	2,50%			
Responsabile di procedimento per la fase di Progettazione			1,50 %		
Collaboratore Tecnino-Amministrativo				1,00%	

B. FASE DI PROGETTAZIONE		Aliquo te	40,00 %		
B.1. REDAZIONE DEL PROGETTO					
Attività	Fase Corresponsione	RUP	RdP	Collab or.	Persona le Tecnico
Responsabile Unico del Progetto	La fase si ritiene conclusa con l'approvazione del progetto esecutivo, 100% all'approvazione del Progetto Esecutivo	15,00 %			
Responsabile di procedimento per la fase di Progettazione			5,00 %		
Collaboratore Tecicno-Amministrativo				4,00%	
Personale Tecnico - Progettista per Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali					1,00%
Personale Tecnico - Progettista per Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica					5,00%
Personale Tecnico - Progettista per Redazione del progetto esecutivo					8,00%
Personale Tecnico - CSP				2,00%	

		Aliquo te	10,00 %		
B.2. VERIFICA DEL PROGETTO					
Attività	Fase Corresponsione	RUP	RdP	Collab or.	Persona le Tecnico
Responsabile Unico del Progetto	La fase si ritiene conclusa con l'approvazione del	4,00%			
Responsabile di procedimento per la fase di Progettazione			3,00 %		

Collaboratore Amministrativo	progetto esecutivo, 100% all'approvazione del Progetto Esecutivo			1,00%	
Verificatore					2,00%

C. FASE DI AFFIDAMENTO		Aliquo te	7,00 %		
C.1. PREDISPOSIZIONE DOCUMENTI DI GARA					
Attività	Fase Corresponsione	RUP	RdP	Collab or.	Persona le Tecnico
Responsabile Unico del Progetto	La fase si ritiene conclusa con l'aggiudicazione definitiva, 100% all'aggiudicazione	2,50%			
Responsabile di procedimento per la fase di Affidamento			3,50 %		
Collaboratore Amministrativo				1.00%	

D. FASE DI ESECUZIONE		Aliquo te	38,00 %		
D.1. ESECUZIONE DEI LAVORI					
Attività	Fase Corresponsione	RUP	RdP	Collab or.	Persona le Tecnico
Responsabile Unico del Progetto	La fase si ritiene conclusa con l'approvazione del regolare esecuzione/collaud o. In coerenza con i SAL	20,00 %			
Responsabile di procedimento per la fase di Esecuzione			5,00 %		
Collaboratore Tecnico-Amministrativo				1,00%	
Direzione dei Lavori					7,00%
Ufficio DL - Direttore Operativo/di Cantiere					1,00%
Coordinamento della Sicurezza dell'esecuzione					2,00%
Collaudo Tecnico-Amministrativo/Regolare Esecuzione					1,00%
Collaudo Statico					1,00%

2. La percentuale indicata è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.  
(eventuale)

3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente ridistribuite.

### CAPO III Incentivo per servizi e forniture

#### Art. 10-BIS

##### Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:



SERVIZI	
VALORE	PERCENTUALE
Sino alla soglia di rilevanza europea di cui all'art. 14 d. lgs. 36/2023	2,00%
Oltre la soglia di rilevanza europea	1,60%

  

FORNITURE	
VALORE	PERCENTUALE
Sino alla soglia di rilevanza europea di cui all'art. 14 d. lgs. 36/2023	2.00%
Oltre la soglia di rilevanza europea	1,60%

#### Art. 11

#### Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali di seguito indicate:

A. FASE DI PROGRAMMAZIONE		Aliquo ta	5,00 %		
A.1. REDAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE					
Attività	Fase Corresponsione	RUP	RdP	Collab or.	Persona le Tecnico
Responsabile Unico del Progetto	La fase si ritiene conclusa con l'approvazione del programma. 100% alla pubblicazione	2,50%			
Responsabile di procedimento per la fase di Progettazione			1,50 %		
Collaboratore Tecnino-Amministrativo				1,00%	

B. FASE DI PROGETTAZIONE		Aliquo te	40,00 %		
B.1. REDAZIONE DEL PROGETTO					
Attività	Fase Corresponsione	RUP	RdP	Collab or.	Persona le Tecnico
Responsabile Unico del Progetto	La fase si ritiene conclusa con l'approvazione del progetto esecutivo, 100% all'approvazione del Progetto Esecutivo	15,00 %			
Responsabile di procedimento per la fase di Progettazione			5,00 %		
Collaboratore Tecicno-Amministrativo				4,00%	
Personale Tecnico - Progettista per Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali					1,00%



Personale Tecnico - Progettista per Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica				5,00%
Personale Tecnico - Progettista per Redazione del progetto esecutivo				8,00%
Personale Tecnico - CSP				2,00%

Aliquote	10,00 %
----------	---------

B.2. VERIFICA DEL PROGETTO					
Attività	Fase Corresponsione	RUP	RdP	Collabor.	Personale Tecnico
<b>Responsabile Unico del Progetto</b>	La fase si ritiene conclusa con l'approvazione del progetto esecutivo, 100% all'approvazione del Progetto Esecutivo	4,00%			
Responsabile di procedimento per la fase di Progettazione			3,00 %		
Collaboratore Amministrativo				1,00%	
Verificatore					2,00%

C. FASE DI AFFIDAMENTO	Aliquote	7,00 %
------------------------	----------	--------

C.1. PREDISPOSIZIONE DOCUMENTI DI GARA					
Attività	Fase Corresponsione	RUP	RdP	Collabor.	Personale Tecnico
<b>Responsabile Unico del Progetto</b>	La fase si ritiene conclusa con l'aggiudicazione definitiva, 100% all'aggiudicazione	2,50%			
Responsabile di procedimento per la fase di Affidamento			3,50 %		
Collaboratore Amministrativo				1,00%	

D. FASE DI ESECUZIONE	Aliquote	38,00 %
-----------------------	----------	---------

D.1. ESECUZIONE DEI SERVIZI o FORNITURE					
Attività	Fase Corresponsione	RUP	RdP	Collabor.	Personale Tecnico
<b>Responsabile Unico del Progetto</b>	La fase si ritiene conclusa con l'approvazione del regolare esecuzione/colloquio. In coerenza con i SAL	20,00 %			
Responsabile di procedimento per la fase di Esecuzione			5,00 %		
Collaboratore Tecnico-Amministrativo				3,00%	
Direzione di esecuzione del Contratto					7,00%
Ufficio DL - Direttore Operativo					1,00%
Coordinamento della Sicurezza dell'esecuzione					2,00%

Collaudo Tecnico-Amministrativo/Regolare Esecuzione					1,00%
Verifica di Conformità					1,00%

2. La percentuale indicata è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

(eventuale)

3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.

#### CAPO IV Norme comuni

##### Art. 12

###### Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote definite. Ai fini della attribuzione il dirigente/responsabile tiene conto:

- del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
- della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
- della competenza e professionalità dimostrate;
- della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.

2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura

3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del dirigente/responsabile è supportata da idonei elementi valutativi esplicitati nella scheda di cui al successivo art. 18.

4. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla L. e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.

5. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dal dirigente/responsabile al Sindaco, al Segretario comunale e all'OIV/Nucleo di valutazione per quanto di rispettiva competenza.

##### Art. 13

###### Attività articolate e singole

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.

2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

##### Art. 14

###### Assegnazioni coincidenti di più attività

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

##### Art. 15

###### Attività del personale dirigenziale

1. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, ultimo periodo del Codice, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale<sup>2</sup>.

2. Nel caso in cui intere attività siano realizzate completamente da personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia; qualora invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori

<sup>2</sup> Il personale di categoria con attribuzione della posizione organizzativa non può essere parificato al personale con qualifica dirigenziale, atteso che tale qualifica è accessibile solo mediante concorso.

Pone a favore di tale lettura, anche l'articolo 18 del CCNL 21 maggio 2018, ove al comma 1, lett. h, prevede espressamente – tra i compensi aggiuntivi erogabili ai titolari di posizione organizzativa – anche quelli di cui all'articolo 113 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50



che non rivestano tale profilo, la quota da distribuire agli stessi è quantificata nella misura del ..... % dell'aliquota prevista per l'attività incentivata.

## Art. 16

### Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella allegata.
4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
5. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata come di seguito.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21 al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40 % del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21 al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40 % dell'importo contrattuale	60%

## Art. 18 Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione dell'incentivo avviene complessivamente per quanto maturato da ciascun dipendente nell'anno di competenza, dopo il termine dello stesso.
2. Ai fini della liquidazione il dirigente/responsabile predispone una scheda per ciascun dipendente assegnatario delle singole attività, contenente almeno:
  - il tipo di attività assegnata/da svolgere;
  - la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
  - i tempi previsti e i tempi effettivi;
  - l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.
La scheda è controfirmata dal dipendente interessato.

## Art. 19

### Informazione e confronto

1. Il Settore/Ufficio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358